

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2019, n. 14-514

D.Lgs. 502/1992, art. 6, comma 3. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di due posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in Ostetricia e di un posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche audiometriche, da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'a.a. 2019/2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. 517/93, prevede che le Regioni attivino appositi protocolli d'intesa con le Università per l'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;

la L. 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica";

con il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 il M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.L.gs. n. 502/1992 e s.m.i.;

con il D.M. 08 gennaio 2009 il M.I.U.R. ha determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie.

Preso atto che:

i corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati presso l'Università degli studi di Torino e presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale sono disciplinati, per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, dal Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le due Università, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 18 – 8384 del 8 febbraio 2019, sottoscritto dalle parti in data 4 giugno 2019;

con nota del 15 gennaio 2019 (prot. n. 1502/ass) l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Università degli Studi di Torino l'istituzione, per l'anno accademico 2019/2020, dei posti aggiuntivi da assegnare a studenti residenti in Valle d'Aosta nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie:

n 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in ostetricia;

n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche audiometriche;

l'Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 1258 del 1 aprile 2019, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4/2019/VI/I del 18 aprile 2019, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale, a.a 2019/2020, comprendendo anche il fabbisogno formativo espresso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Richiamato che:

con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 597 del 28 giugno 2019 recante la "Programmazione dei posti disponibili per le immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, a.a. 2019/2020", sono stati indicati i posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, attivati dalla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino;

il citato Decreto ministeriale, n. 597 del 28 giugno 2019, ha definito la programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni nei corsi di laurea delle professioni sanitarie anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province autonome sul cui territorio non sono attivati tali corsi di laurea.

Preso atto del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino n. 2938 del 12 luglio 2019 che ha definito i posti messi a concorso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di medicina per l'anno accademico 2019/2020, prevedendo di destinare i suddetti tre posti aggiuntivi agli studenti residenti in Valle d'Aosta.

Dato atto che con comunicazione del 18 luglio 2019, il Settore regionale competente della Regione Piemonte ha condiviso lo schema di uno specifico protocollo d'intesa al fine di rispondere alle esigenze espresse dalla Regione Valle d'Aosta e che il suddetto Protocollo d'Intesa ha durata triennale, ovvero per il completamento dell'iter formativo dei corsi di laurea dallo stesso contemplati, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 (1° anno).

Ritenuto di approvare, pertanto, lo schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione, nell'anno accademico 2019/2020, di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in ostetricia, n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in tecniche audiometriche da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta.

Ritenuto, inoltre, di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto del Protocollo d'Intesa, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990.

Visto l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

vista la L. 10 agosto 2000, n. 251;

visto il D.M. 08 gennaio 2009;

visto il D.L. 19 febbraio 2009;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.lgs 502/1992, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino, di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'attivazione di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in ostetricia e n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in tecniche audiometriche da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta per l'anno accademico 2019/2020;

di dare atto che il suddetto Protocollo d'Intesa ha durata triennale, ovvero per il completamento dell'iter formativo dei corsi di laurea dallo stesso contemplati, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 (1° anno);

- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione del suddetto del Protocollo d'Intesa, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge 241/1990;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 POSTI AGGIUNTIVI RISERVATI NEL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA E DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO RISERVATO NEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE AUDIOMETRICHE, DA DESTINARE A STUDENTI RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020.

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165;

E

La Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione,, nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in Piazza Deffeyes, 1;

E

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, (omissis) e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino, in Via Verdi, n. 8;

Premesso che

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede specificamente che:
 - a) essa avvenga in sede ospedaliera ovvero in altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;
 - b) le Regioni e le Università attivino appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi;
- la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha disciplinato le “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”;
- con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, recante “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del d.lgs. 502/1992;
- un apposito Protocollo d'intesa, sottoscritto il 4 giugno 2019, regola i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- la legge regionale della Valle d'Aosta 31 luglio 2017, n. 11, recante “Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area

sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a), stabilisce che la Regione stipula appositi protocolli d’intesa con le Università e le Regioni limitrofe (sedi di Università) per istituire posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie a favore di studenti residenti nel territorio regionale;

- con nota prot. n. 1502/ass del 15 gennaio 2019 l’Assessorato della sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta ha richiesto all’Università degli Studi di Torino l’attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, di posti aggiuntivi riservati a favore di studenti residenti nel territorio regionale nei seguenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie:
 - n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in ostetricia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche audiometriche;
- l’Università degli Studi di Torino, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2019/VI/1 del 18 aprile 2019, ha approvato il potenziale formativo dei corsi di studio programmati a livello nazionale per l’anno accademico 2019/2020, comprensivo del fabbisogno formativo espresso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
- l’Università degli Studi di Torino con Decreto Rettorale n. 2618 del 27 giugno 2019 ha proceduto alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per l’anno accademico 2019/2020;
- con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 luglio 2019, n. 616, avente per oggetto “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2019/2020”, sono stati determinati i posti disponibili per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino;
- l’Università degli Studi di Torino, con Decreto Rettorale n. 2938 del 12 luglio 2019, ha definito i posti messi a concorso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina per l’anno accademico 2019/2020 (distinti per categoria amministrativa), prevedendo l’istituzione di posti aggiuntivi riservati nei seguenti corsi di laurea delle professioni sanitarie da destinare a studenti residenti in Valle d’Aosta:
 - n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in ostetricia;
 - n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche audiometriche;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che gli accordi conclusi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- il Regolamento UE 679/2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contiene “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto del Protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione di n. 2 posti aggiuntivi riservati nel corso di laurea in ostetricia e di n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea in tecniche audiometriche, da destinare a studenti residenti in Valle d'Aosta, in relazione alla programmazione del fabbisogno di professioni sanitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 5 aprile 2019.

ART. 2

(Selezione dei candidati assegnatari dei posti aggiuntivi riservati)

Possono accedere ai posti aggiuntivi riservati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale della Valle d'Aosta n. 11/2017, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;
- b) che siano utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi riservati, nel rispetto della normativa statale vigente.

Lo studente dovrà indicare nella domanda di accesso ai corsi di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche, con inizio nell'anno accademico 2019/2020 (1° anno), che concorre per i posti aggiuntivi riservati assegnati alla Valle d'Aosta, autocertificando in tale sede il possesso del requisito della residenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. n. 11/2017.

Gli studenti valdostani parteciperanno alla selezione per l'ammissione al corso di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche insieme agli altri candidati iscritti sui posti ordinari nella categoria amministrativa "*studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189*", beneficiando dei relativi posti aggiuntivi riservati finanziati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, che verranno assegnati al migliore/ai migliori tra gli studenti valdostani presenti nelle graduatorie dei corsi di laurea in questione.

Eventuali ulteriori candidati valdostani, se utilmente posizionati nelle medesime graduatorie, saranno ammessi ai corsi di studi di cui al presente Protocollo d'intesa.

Per l'assegnazione dei posti aggiuntivi riservati agli studenti valdostani nei corsi di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche si terrà quindi conto:

- dell'esito delle prove di ammissione ai corsi stessi, secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
- dell'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati ai "lavoratori", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008), i cui oneri saranno a carico della Regione per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

ART. 3

(Attività didattica e accordi attuativi)

Per lo svolgimento completo e adeguato della didattica nei corsi di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche l'Università degli Studi di Torino assicura agli studenti della Valle d'Aosta le stesse

condizioni previste dal Protocollo d'intesa stipulato con la Regione Piemonte per l'attivazione dei corsi di cui si tratta, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 18-8384 dell'8 febbraio 2019.

L'attività di tirocinio sarà svolta presso le strutture individuate dai Consigli dei corsi di laurea in Ostetricia e in Tecniche audiometriche. Parte dell'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. A tali fini l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992, provvedono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane e strutturali.

Gli accordi attuativi devono essere conformi allo schema tipo allegato al presente Protocollo d'intesa (allegato n. 1).

ART. 4 (Oneri)

Per l'attivazione dei posti aggiuntivi riservati nei corsi di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche, la Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce all'Università degli Studi di Torino la somma di euro 4.100,00 per ciascun posto e per ogni anno accademico, quale costo marginale per le attività teoriche e tecnico-pratiche e per i servizi di segreteria e di tutorato degli studenti.

La precitata somma sarà corrisposta al Centro di Responsabilità della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. Entro il mese di agosto dell'anno successivo dovrà essere inviato il rendiconto dettagliato delle spese relative all'intera annualità. L'eventuale somma residua sarà accantonata dall'Università come parziale acconto del finanziamento per l'anno accademico successivo.

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha a proprio carico, altresì, per il tramite dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e nell'ambito del finanziamento regionale a essa annualmente assegnato:

1. gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
2. relativamente al periodo del tirocinio presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda medesima, alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
3. gli oneri per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Eventuali oneri, derivanti dal percorso di tirocinio presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, verranno disciplinati nell'accordo attuativo di cui all'art. 3.

Non ci sono oneri a carico della Regione Piemonte.

ART. 5 (Commissione di valutazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e delle eventuali controversie sarà costituita presso il Settore A1406A "Sistemi organizzativi e risorse umane del S.S.R." della Direzione A14000 "Sanità" dell'Assessorato della Sanità della Regione Piemonte, una commissione composta da:

- n. 1 rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta nella persona dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'Università degli Studi di Torino nella persona del Direttore della Scuola di Medicina o suo delegato;
- n. 1 rappresentante della Regione Piemonte nella persona dell'Assessore alla Sanità o suo delegato.

Art. 6

(Trattamento dei dati)

Le parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Il responsabile della protezione dei dati della Regione Piemonte è raggiungibile ai seguenti indirizzi: affariistituzionali-avvocatura@cert.regione.piemonte.it o affariistituzionali-avvocatura@regione.piemonte.it, con una comunicazione avente per oggetto: “All'attenzione del Direttore degli Affari Istituzionali e Avvocatura”.

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it o privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente per oggetto: “All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta”.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente per oggetto: “All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino”.

ART. 7

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale, ovvero per il complessivo iter formativo dei corsi di laurea in oggetto attivati a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 (1° anno).

ART. 8

(Modifiche in itinere)

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dalla Commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 9

(Spese di bollo e di registrazione)

Il presente Protocollo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10

(Norma finale e Foro competente)

Eventuali controversie tra le parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo d'intesa, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite alla decisione del Foro di Torino.

Letto, firmato e sottoscritto

Torino, li _____

Regione Piemonte
Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Regione autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

**SCHEMA DI
ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO ALLA FORMAZIONE
CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA TRIENNALI IN OSTETRICIA E IN TECNICHE
AUDIOMETRICHE PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020, DI CUI ALLA DGR IN
DATA**

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, codice fiscale 91001750073, di seguito indicata come Azienda, nella persona del Commissario, nato a il domiciliato ai fini della presente convenzione ad Aosta in via Guido Rey, 1

e

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore,, nato a il, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino in Via Verdi 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del

premessato che

è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino relativo ai corsi di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 con validità triennale di cui alla DGR n. del .../.../....., ai sensi del d.lgs. 502/1992;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'intesa Università-Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta succitato, approvato con DGR in data, nell'ambito del percorso formativo del corso di laurea in ostetricia e in tecniche audiometriche per l'anno accademico 2019/2020 con validità triennale, realizzano le sotto indicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

Art. 2

L'Università e l'Azienda definiscono le risorse didattiche (tabella 1) e determinano le Strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui all'articolo 1 (tabella 2).

L'Azienda individua un proprio referente didattico con il compito di tenere i rapporti tra l'Università e l'Azienda per quanto attiene l'organizzazione e la realizzazione del tirocinio (tabella n. 3).

Art. 3

Sulla base di quanto definito all'art. 4 (Oneri) del Protocollo d'intesa Università – Regioni e su indicazione del Consiglio del corso di laurea relativamente alle esigenze formative del corso, l'Azienda sosterrà i seguenti oneri finanziari:

- gli oneri per l'accertamento medico di idoneità all'attività specifica e per la sorveglianza e tutela sanitaria degli studenti;
- gli oneri relativi all'erogazione del buono mensa, spendibile nelle mense dell'Azienda U.S.L., alle stesse condizioni riservate al personale con incarico di lavoro convenzionato;
- gli oneri per le eventuali divise se richieste dalla struttura ospitante.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso d.lgs. devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Azienda, sede di attività formativa/di tirocinio, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità psico-fisica alla mansione specifica;
- b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'articolo 37 "Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. m221/CSR del 21/12/2011, con produzione di attestazione finale;
- c) si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Po, 31 – 10124 Torino, degli accertamenti sanitari effettuati.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sono a carico dell'Azienda stessa.

Art. 5

Le parti garantiscono il rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

L'Azienda effettua operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì tenuto:

- a seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo: rpd@unito.it, con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del RPD dell'Università degli Studi di Torino".

Il responsabile della protezione dei dati dell'Azienda USL della Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi privacy@ausl.vda.it o dpo@pec.ausl.vda.it.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 6

L'Università e l'Azienda, secondo le rispettive competenze, attiveranno le coperture assicurative previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti ed equiparati, fermo restando che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti a norma del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, nonché l'assicurazione per responsabilità civile contro terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica, compete all'Università.

Art. 7

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente accordo vedranno quale organo competente la Commissione di valutazione di cui all'articolo 5 del Protocollo d'intesa.

Art. 8

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, assolta in modo virtuale dall'Azienda.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'intesa di cui in premessa.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'intesa.

Torino,

Il Magnifico Rettore

(Documento firmato digitalmente)

Il Commissario

(Documento firmato digitalmente)

Tabella 1 dell'Accordo attuativo

RISORSE DIDATTICHE

.....
.....
.....

Tabella 2 dell'Accordo attuativo

STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI

.....
.....
.....

Tabella 3 dell'Accordo attuativo

REFERENTE DIDATTICO

.....
.....